



NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO FRANCESE

Il Tribunale competente in materia di litigi in ambito commerciale è il *Tribunal du Commerce*. In Francia sono circa 180 i *Tribunal du Commerce*; essi sono organi di primo grado, con possibile impugnazione innanzi la Corte d'Appello.

Se il debitore è una società commerciale o un commerciante che esercita attività in proprio previa idonea registrazione nel Registro delle Imprese e delle società (*Registre du Commerce et des Sociétés*), la competenza sarà del *Tribunal du Commerce*. Se il debitore è un privato, un consumatore, un artigiano, una società civile o un'associazione di diritto privato, sarà invece competente il *Tribunal d'Instance* se il debito è inferiore ad euro 7.600,00, ed il *Tribunal de Grande Instance* se il credito è maggiore di detta cifra.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento francese mette a disposizione **n. 3 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento ordinario
3. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Le principali misure cautelari sono:

- **Procédure de référé**: se il credito non è contestato e/o vi sia il rischio di un pregiudizio per la parte istante. Trattasi di procedura del tutto indipendente da un procedimento di merito, sicché conserva la sua efficacia anche in difetto di proposizione di un giudizio ordinario.
- **Injonction de payer**: la procedura volta ad ottenere l'emissione di una ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità giudiziaria è una procedura che si svolge *inaudita altera parte*, ovvero senza il contraddittorio tra le parti al momento del deposito della domanda giudiziale. Ogni credito, di qualunque ammontare, potrà costituire oggetto di domanda giudiziale per ottenere detta ordinanza.

2. PROCEDIMENTI ORDINARI (PROCÉDURE AU FOND)

Il procedimento ordinario (*Procédure au fond*) è generalmente riservato ai casi più complessi o oggetto di contestazione, laddove non è possibile procedere con *injonction de payer*.

Le sentenze di primo grado non sono immediatamente esecutive, a meno che l'esecutorietà sia richiesta ad istanza di parte. Le sentenze d'appello sono invece immediatamente esecutive. Il creditore avrà 10 anni per dare avvio alla fase esecutiva mediante notificazione della decisione munita di formula esecutiva.

3. PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Procédure d'alerte**: con la procedura di allerta i Sindaci delle società commerciali possono intervenire anche presso il competente Tribunale del Commercio locale e presso l'assemblea dei soci per porre rimedio allo stato di insolvenza.
- **Mandat ad hoc**: il mandato *ad hoc* consiste nel formulare un'istanza - da parte di chiunque ne abbia interesse - al Tribunale del commercio competente, volta a nominare un soggetto (*mandataire ad hoc*) avente incarico predefinito ed una durata prestabilita al fine di porre in essere un'attività di risanamento aziendale.
- **Règlement amiable**: in caso di difficoltà finanziaria dell'impresa la stessa potrà domandare al Tribunale Commerciale l'apertura di tale procedura di composizione amichevole mediante la nomina di un conciliatore il quale cercherà un accordo con la massa dei creditori sociali. L'incarico avrà durata 4 mesi, decorsi i quali l'accordo raggiunto con i debitori verrà sottoposto ad omologa da parte del Tribunale Commerciale competente, il quale ha altresì la facoltà di sospendere tutte le azioni legali dei singoli creditori per tutta la durata dell'accordo di conciliazione.
- **Procédure de sauvegarde**: Riguarda le aziende che non abbiano ancora cessato di effettuare i pagamenti (contrariamente a quanto accade nella procedura di *Redressement judiciaire*). La stessa consente alle imprese di tutelarsi dai propri creditori permettendo al contempo una riorganizzazione dell'azienda stessa, mantenendo inalterata la forza lavoro e la tutela dei creditori.

- **Redressement Judiciaire:** Risanamento giudiziario diretto a consentire il salvataggio dell'impresa, il mantenimento dell'attività e dell'occupazione, oltre che ovviamente la liquidazione dello stato passivo.
- **Liquidation Judiciaire:** la liquidazione giudiziaria viene pronunciata quando il risanamento aziendale appare manifestamente impossibile. L'attività d'impresa viene interrotta o ceduta ad un terzo ed il debitore privato della facoltà di amministrare e di disporre di tutti i suoi beni, fintanto che la procedura non è chiusa. Egli viene sostituito da un Liquidatore.